



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 14/1/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/4/2014 (contratto A), e a un contratto CQS (contratto B), stipulato il 31/03/2014 ed estinto previo conteggio del 02/09/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto A, il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, delle somme di € 511,21 a titolo di commissioni rete distributiva e oneri assicurativi, € 34,22 a titolo di interessi di mora, € 36,40 a titolo di commissione di estinzione, € 5,62 a titolo di spese varie ed € 330 a titolo di n. 2 quote insolute;
- per il contratto B, il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, delle somme di € 237,44 a titolo di commissioni rete distributiva, € 504 a titolo di n. 3 quote insolute;
- fa inoltre presente che tale ultimo contratto è stato estinto con la stipula di altro contratto CQS in violazione dell'art. 39 DPR 180/1950; pertanto chiede il pagamento di € 70,56 a titolo di risarcimento del danno;
- il tutto oltre interessi, rimborso delle spese di procedura e delle spese legali, queste ultime quantificate in € 250.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
per il contratto A:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la detrazione di € 74,83 dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissione rete distributiva non maturata, operata dalla società cessionaria in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro;
- l'avvenuto rimborso del premio assicurativo per € 110,23 da parte della compagnia assicurativa; fa in ogni caso presente di aver riconosciuto, a tacitazione delle richieste del cliente, la somma di € 5,80, quale differenza tra l'importo di € 116,03 previsto dal piano annuale di rimborso e l'importo erogato dalla compagnia assicurativa;
- l'avvenuto rimborso dell'unica quota risultante insoluta;
- l'avvenuto rimborso delle somme addebitate a titolo di interessi di mora e di spese di estinzione del contratto;
- la non rimborsabilità della somma addebitata a titolo di spese varie, essendo la relativa richiesta "*non motivata né provata*"; fa in ogni caso presente che si tratta di spese di bollo addebitate a fronte di comunicazioni di trasparenza ("*2x euro 1,81 e 1x euro 2,00*");

per il contratto B:

- la detrazione di € 196 dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissione rete distributiva non maturata, operata dalla società cessionaria in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro;
- l'assenza di quote insolte da rimborsare;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950, in quanto non supportata da documentazione; rileva comunque che il contratto stipulato successivamente a quello contestato è stato concluso con un diverso intermediario;

Da ultimo, eccepisce la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la serialità della controversia.

Chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi; di respingere il ricorso per il resto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Ciò premesso, con riguardo alle commissioni rete distributiva, il Collegio ritiene, conformandosi ai propri precedenti affermati con riguardo a fattispecie contrattuali del tutto simili intercorse tra la clientela e il medesimo intermediario attinto dal presente ricorso (Coll. Coord., dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, dec. nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017 e 8450/17), che la “opacità” – e dunque l’invalidità – della clausola relativa alle commissioni, che si riferisce cumulativamente tanto a prestazioni *up-front* quanto a prestazioni *recurring*, sia superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui tali commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartiva preventivamente i relativi oneri tra costi *up-front* e costi *recurring*.

In considerazione di quanto innanzi, il Collegio ritiene che le commissioni rete distributiva (60%) abbiano natura *recurring* mentre le commissioni di rete distributiva (40%) abbiano natura *up-front* secondo il criterio contrattuale. Tuttavia di là dalla qualificazione di dette commissioni il Collegio rileva come il contratto, nel disciplinare l’ipotesi dell’estinzione anticipata del prestito, per il rimborso delle suddette commissioni faccia rinvio al piano di rimborso (allegato dal ricorrente) che specifica, in funzione del piano di ammortamento, gli importi rimborsabili. Alla stregua di quanto sopra, dandosi atto dell’avvenuto rimborso della commissione (60%), residua, per la commissione (40%), la somma di € 49,83 per le il contratto di finanziamento A e di € 130,66 per le commissioni del contratto di finanziamento B.

Per quanto riguarda la domanda di retrocessione degli oneri assicurativi del contratto di finanziamento A, il Collegio osserva che il relativo rimborso, che risulta esser stato operato dalla compagnia, è previsto secondo i criteri contrattuali, alla luce dei consolidati orientamenti dell’Arbitro e di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19 sì che per tale voce di costo non residuano importi da restituire.

Con riferimento all’ulteriore domanda di restituzione degli interessi di mora e della commissione di estinzione previsti nel contratto di finanziamento A, è in atti evidenza del rimborso da parte dell’intermediario dei predetti costi mediante assegno del 12/9/2019.

Il ricorrente chiede inoltre la restituzione della somma di € 5,62 addebitata nel conteggio estintivo a titolo di “spese varie”. L’intermediario, al riguardo, chiarisce che tali oneri si riferiscono a spese di bollo addebitate a fronte di comunicazioni di trasparenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente, in ogni caso, non ha precisato le ragioni per le quali ritiene illegittimo l'addebito; a tal proposito va osservato che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 10929/16, ha stabilito che "il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa". La domanda, pertanto, non può essere accolta.

Con riguardo ai ratei insoluti, per entrambi i rapporti, non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti.

L'intermediario, in ogni caso, ha prodotto evidenza del rimborso di una quota del contratto di finanziamento A mediante assegno del 12/9/2019.

La richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950 non è supportata da documentazione. In particolare, non consta evidenza del contratto di cessione del quinto stipulato successivamente alla conclusione del contratto contestato, prima dello spirare del termine di due anni.

Deve darsi atto che l'intermediario con assegno del 12 settembre 2019 ha provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di € 20,00 quale contributo alle spese di procedura.

Si allegano le seguenti tabelle riepilogative delle somme spettanti al ricorrente.

Contratto di finanziamento A):

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	37
rate residue		23

TAN	▶	4,199%
% da retrocedere		15,73%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Commissione rete distributiva (40%)	€ 316,80	€ 121,44 <input type="radio"/>	€ 49,83 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 49,83
Commissione rete distributiva (60%)	€ 475,20	€ 182,16 <input type="radio"/>	€ 74,75 <input checked="" type="radio"/>	€ 74,83 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 0,08
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 49,75
rimb già effettuati, decurtati	€ 74,83
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	2



Contratto di finanziamento B):

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	17
rate residue		43

TAN	▶	10,010%
% da retrocedere		54,01%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Commissione rete distributiva (40%)	€ 241,92	€ 173,38 <input type="radio"/>	€ 130,66 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 130,66
Commissione rete distributiva (60%)	€ 362,88	€ 260,06 <input type="radio"/>	€ 195,98 <input checked="" type="radio"/>	€ 196,00 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 0,02
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 130,64
rimb già effettuati, decurtati	€ 196,00
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interes	2

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 180,39 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 180,39, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS